



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.545/04

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.1998/98

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

- I sezione -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1998 del 1998, proposto dal dottor Roberto Favino, rappresentato e difeso dagli avvocati professor Claudio Dal Piaz ed Alessandro Sciolla, presso il primo elettivamente domiciliato a Torino in via sant'Agostino 12

contro

Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso il cui ufficio è domiciliata

e nei confronti di

dottor Donato Scova, non costituito in giudizio

per l'annullamento

della deliberazione 2.7.1998, n. 14/5 del consiglio d'amministrazione dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali con cui fu disposto di non iscrivere l'interessato nella prima fascia professionale dell'albo relativo;

della mancata inclusione dell'interessato nella graduatoria dei vice

segretari comunali;

della comunicazione 23.7.1998, n. 698/AGEN/AM del dirigente l'agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'agenzia resistente;

viste le memorie difensive depositate dalle parti costituite;

vista la propria ordinanza 17.11.1999, n. 1107;

relatore all'udienza del 24 marzo 2004 il p. ref. P. Peruggia, comparsi gli avvocati professor Claudio dal Piaz ed Alessandro Sciolla;

Ritenuto in fatto e diritto

Con atto notificato il 12.11.1998, depositato il 20.11.1998, il dottor Roberto Favino premette di aver prestato servizio come vice-segretario di ruolo presso la provincia di Novara dal 28 giugno 1994 ed impugna l'atto 2.7.1998, n. 14/5 dell'agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali e quelli pregressi, che ne hanno disposto la non inclusione nell'albo previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

Lamenta:

violazione di legge con riferimento all'art. 17, comma 83 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con riferimento all'art. 1 delle preleggi, all'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per difetto ed insufficienza di istruttoria e di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia

grave e manifesta.

L'agenzia resistente si è costituita in giudizio con atto 19.3.1999, con cui ha chiesto respingersi l'impugnazione.

Con atto notificato il 15.5.1999 l'interessato ha proposto i seguenti motivi aggiunti di impugnazione:

violazione di legge in relazione all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per difetto ed insufficienza istruttoria e di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza.

Violazione di legge, sotto altro profilo, in relazione all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 17, comma 83 della legge 15 maggio 1997, n. 127, eccesso di potere per insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e sviamento.

L'amministrazione ha depositato una memoria difensiva in data 7.6.1999, ed il ricorrente ha replicato con memoria 22.6.1999.

Con ordinanza 17 novembre 1999, n. 1107 il tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dall'interessato.

E' sorto il contenzioso a proposito del diniego della pretesa dell'interessato, da anni vicesegretario della provincia di Novara, di essere iscritto nell'albo dei segretari comunali; la questione riguarda la lettura da attribuire alla norma che ha apportato mutamenti alla figura giuridica del segretario comunale ed all'accesso alla carriera.

Il comma 83 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 12 così prevede:

Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni

In proposito si sono avute decisioni in vario senso, che hanno si sono poste il problema della giurisdizione, e nel merito è stata discussa la modalità di determinazione del termine quadriennale previsto dalla legge.

Il giudice ritiene preliminarmente che il ricorso rientri nella giurisdizione riconosciutagli dalla legge.

Va rilevato al riguardo che la tendenza della giurisprudenza (ad es. cass. s.u., 14 maggio 2001, n. 205 e 10 luglio 2003, n. 10897, e tar Campania, Napoli, sez. V, 28 settembre 2002, n. 5873) è nel senso di individuare nel rapporto del segretario comunale con i Comuni dei tratti che richiamano la nozione di rapporto di servizio, cosa che comporterebbe il riconoscimento della giurisdizione ordinaria per le relative liti, ai sensi dell'art. 68 del d.lvo n. 29 del 3 febbraio 1993, come modificato dall'art. 29 del d.lvo. n. 31 marzo 1998 n. 80; il rapporto di impiego si costituisce invece con l'agenzia incaricata delle tenuta dell'albo, e questa fattispecie mutua effettivamente dei tratti che la accomunano alle ipotesi concorsuali che fanno parte del bagaglio tipico del giudice amministrativo (art. 29 del d.lvo 31 marzo 1998, n. 80, che ha novellato l'art. 68 del citato d.lvo 31 marzo 1998,

n. 80, ed ora abrogato dall'art. 72 del d.lvo 30 marzo 2001, n. 165).

La specie concretamente sottoposta al giudizio del tribunale evidenzia comunque dei caratteri peculiari, poiché si tratta di un vice segretario che assume di aver maturato i requisiti per passare a ricoprire le funzioni di segretario, ed al riguardo chiede sia disposta in suo favore l'iscrizione all'albo. L'esame della norma transitoria già citata indica che il tramutamento da un profilo all'altro avviene per i vicesegretari in base alla sola verifica dei requisiti previsti dalla legge (la richiesta e l'avvenuto svolgimento della funzione per almeno quattro anni), sì che all'autorità amministrativa compete solo l'esame della sussistenza di quanto esposto. Si tratterebbe perciò di un'attività vincolata, a fronte della quale non residuerebbero all'amministrazione dei margini di discrezionalità; tuttavia devono ritenersi prevalenti i profili che richiamano piuttosto l'aspetto concorsuale ed organizzatorio della p.a., posto che si tratta pur sempre di una modalità individuata dalla legge per far sì che i funzionari con il rango di vicesegretario comunale assumano la qualifica dirigenziale propria dei segretari.

In via preliminare deve ancora osservarsi che non può essere apprezzata l'eccezione di difetto di incompetenza territoriale sollevata con la relazione senza data depositata a cura dell'agenzia resistente. Tale doglianza deve infatti essere oggetto di regolamento di competenza (art. 31 legge 6 dicembre 1971, n. 1034), cosa che non è avvenuta nella fattispecie.

In tale contesto devono affermarsi la giurisdizione e la competenza del tar adito, potendosi così procedere alla cognizione nel merito della

controversia.

La domanda appare fondata, atteso che non è conforme alla legge citata la previsione introdotta dal regolamento impugnato in via presupposta, che ha limitato alla data di entrata in vigore della legge il periodo transitorio da computare come utile per i vicesegretari che aspirano alla diversa funzione di che si tratta.

Va rilevato peraltro che l'art. 12, comma 6 del dpr 4 dicembre 1997, n. 465 è stato ritenuto illegittimo dalla sentenza del Tar Lazio, sezione 1 ter 16 luglio 2003, n. 6278, per cui risulta allo stato inapplicabile.

In tale situazione si osserva che la legge riportata non individua la previsione limitativa che secondo l'agenzia ha impedito l'iscrizione dell'interessato nell'albo dei segretari comunali; ne consegue che l'impugnazione è fondata sotto questo profilo, e va conseguentemente accolta.

Le spese vanno equamente compensate, dati i giusti motivi.

PTM

Il tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sezione prima,

Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese.

Dispone che la sentenza sia eseguita dall'amministrazione.

Deciso a Torino, nella camera di consiglio del 24 marzo 2004, dai magistrati

Alfredo Gomez de Ayala presidente

Bernardo Baglietto p. ref.

Paolo Peruggia p. ref. est.

IL PRESIDENTE

F.to A. Gomez de Ayala

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 29 marzo 2004

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave

L'ESTENSORE

F.to P.Peruggia